

<p>CONTRATTO</p> <p>PER L'AFFIDAMENTO</p> <p>DELLE OPERE DI _____</p> <p>DEL FABBRICATO SITO A</p> <p>_____</p> <p>CUP _____ - CIG _____</p>

In Reggio Emilia,

TRA

L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, di seguito denominata ACER oppure "Committente", con sede in Reggio Emilia, via Costituzione 6, codice fiscale 00141470351, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Emilia Iori, a ciò autorizzata con delibera n. ___ OdG del _____;

E

L'Impresa _____, di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in _____ (___), Via _____, codice fiscale e partita IVA _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO:

- CHE ACER, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ___ all'ordine del giorno del _____, disponeva l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori di cui trattasi;
- CHE, vista la particolarità dei lavori da appaltare, si è scelto di appaltare i lavori medesimi a corpo, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CHE l'importo a base di gara ammontava ad € _____ più € _____ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- CHE la procedura di gara è stata svolta da ACER in data _____ 2023, risultando in tal sede aggiudicataria l'Impresa _____, che ha totalizzato punti ____/100;

- CHE, essendo risultata l'offerta anomala, è stato richiesto alla società di presentare i giustificativi dell'offerta, accolti poi dal RUP con proprio atto prot. n. _____ del _____.2023;
- CHE il Consiglio di Amministrazione di ACER, con propria delibera n. ____ del _____.2023, ha approvato l'esito della procedura di cui sopra;
- CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di seguito descritte, come meglio precisato negli elaborati progettuali:

opere di _____.

ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme e condizioni si intendono:

- per Codice, il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in particolare avuto riguardo per quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - mediante proprie Linee Guida come previsto dallo stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145, per quanto ancora in vigore;
- per Regolamento, il regolamento approvato con DPR n. 207 del 5.10.2010, per quanto ancora in vigore.

ART. 4) AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto, ammontante indicativamente ad **Euro** _____ (**euro** _____ **virgola** _____) più IVA, è determinato a corpo, a seguito di offerta presentata dall'impresa entro la data di scadenza della gara, sull'apposito portale SATER dedicato al ricevimento delle offerte, e approvata dal Consiglio di Amministrazione di

ACER REGGIO EMILIA, con propria delibera n. ____ del _____.2023;
tale offerta è risultata aggiudicataria a seguito di procedura esperita ai sensi
dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo relativo ai costi per la sicurezza, compreso nel precedente
corrispettivo, non soggetto al ribasso d'asta ammonta a € _____ (euro
_____).

Il prezzo dell'appalto deve intendersi comprensivo di ogni lavoro occorrente
per dare i lavori completamente finiti in ogni parte, in conformità a quanto
previsto dal progetto. Sono a carico dell'impresa le opere di allacciamento
alle reti dei servizi forniti dalla Aziende erogatrici.

**Nel corrispettivo totale di cui sopra sono ricomprese anche le migliorie
che l'impresa si è impegnata a realizzare senza costi aggiuntivi per
ACER, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, e qui di
seguito riportate:**

- _____
- _____
- _____ ...

In caso di dubbia interpretazione, l'Impresa ha l'obbligo di richiedere
chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle varie opere.

Il presente contratto, avendo a oggetto lavori di manutenzione straordinaria
e/o ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, beneficia
dell'aliquota IVA agevolata del 10% ai sensi dell'art. 7 L.488/99, art.1 c.18
L.244/2007 e art.2 c.11 L.191/2009.

ART. 5) DOCUMENTI ALLEGATI FACENTI PARTE DELL'APPALTO

Formano parte integrante ed essenziale dell'Appalto, anche se non
materialmente allegati:

1. il Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale, per quanto ancora in vigore;
3. gli Elaborati Grafici e Progettuali posti a base di gara;
4. il POS predisposto dall'Appaltatore e successive integrazioni;

5. nonchè tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore in sede di gara anche se non materialmente allegati.

ART. 6) SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa:

- tutte le eventuali spese di bollo inerenti il contratto;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi articoli.

ART. 7) CAUZIONE E GARANZIE

L'Impresa ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, cauzione costituita da polizza fideiussoria n. _____ del _____.2023 rilasciata da _____.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato a presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo art. 8.

È inoltre a carico dell'Impresa esecutrice l'onere di contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne ACER da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione di lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in 3.000.000,00 di Euro.

L'Impresa ha presentato polizza CAR n. _____ rilasciata da _____.

L'Impresa è infine tenuta, al termine dei lavori, a presentare ad ACER le garanzie assicurative dei produttori, quali ad esempio cappotto e manto di copertura, ove previsti dalla normativa vigente.

ART. 8) PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO

L'Impresa avrà diritto alla corresponsione di SAL al raggiungimento di un importo complessivo netto (lavori+sicurezza) di almeno € _____.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento del saldo finale sarà subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della fidejussione di saldo di importo pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del Certificato medesimo (due anni – art. 102 comma 3 del Codice).

Sulla rata di acconto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

La rata di saldo, sempre con le modalità di fatturazione sopra indicate, verrà corrisposta a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria pari all'importo stesso della rata di saldo concessa, da prestare nei modi previsti dall'articolo 103 comma 6 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata decorsi due anni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo.

ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore ha prodotto la relativa dichiarazione conservata agli atti.

L'appaltatore si assume, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto si risolverà di diritto qualora l'appaltatore effettuerà transazioni afferenti all'appalto oggetto del presente contratto con modalità diverse dallo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi all'Istituto Cassiere di ACER presso cui saranno emessi i relativi titoli di

spesa. I pagamenti medesimi, per quanto attiene agli Stati Avanzamento Lavori, avverranno a termini della vigente normativa.

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati presso la sede dell'Impresa.

L'Impresa dovrà notificare ad ACER la persona o le persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamento.

L'Impresa si impegna a notificare immediatamente ad ACER eventuali cambiamenti delle persone e/o dell'istituto bancario e/o del conto corrente come sopra comunicati; in difetto di tali notifiche, nessuna responsabilità può essere attribuita ad ACER per pagamenti effettuati a soggetti non più autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

ART. 10) CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del Codice.

ART. 11) ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO

L'Impresa é tenuta ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compensi ulteriori né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nel Computo Metrico Estimativo e nell'Elenco Prezzi Unitari, ribassati dello sconto formulato dall'Impresa in sede di gara.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto redatto, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

ACER si riserva la facoltà di apportare al progetto le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Impresa possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate da ACER saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopracitati.

Nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere apportata dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Impresa del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Impresa stessa, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Le varianti apportate al progetto, da parte della Committente, saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del Codice.

ART. 12) REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione (in aumento o in diminuzione) saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto ove risultassero superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

In tale valutazione si terrà conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Nel caso di verifica positiva si procederà a compensazione (in aumento o in diminuzione) per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il direttore dei lavori verificherà altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6 e potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo

periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 13) CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE

ACER comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori fissati in ____ (_____) giorni naturali e consecutivi.

L'Impresa deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione degli stessi.

L'Impresa che per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice.

ART. 14) OBBLIGHI DELL'IMPRESA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

L'Impresa ha prima d'ora consegnato ad ACER, ai sensi dell'art. 101 del Codice, il piano operativo di sicurezza ex dlgs 81/2008.

Si precisa che le gravi e ripetute violazioni del piano di cui sopra da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora della stessa, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- Prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, l'Impresa potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto da ACER, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
- L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- L'impresa è tenuta a presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei

lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. Dovrà altresì comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento i numeri delle posizioni aperte presso i predetti Enti. Il Direttore dei Lavori, in corso d'opera, procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al fine dell'emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL e del certificato di pagamento relativo al saldo finale.

ART. 15) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell'appaltatore, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:

- a) estratto del Libro Unico del lavoro (l'originale del Libro unico potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
- b) registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- c) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- d) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS;
- e) estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- f) attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- g) copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al RUP/Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 108 comma 3 del dlgs n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

Tutti i lavoratori presenti nel cantiere per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- nome e cognome,
- fotografia,
- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,
- numero di iscrizione al libro unico del lavoro aziendale,
- numero di iscrizione dell'impresa al R.E.A. della CCIAA.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal Responsabile del Procedimento, l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro unico del lavoro e/o sul libro presenze, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al comma 1 lettera e) dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Impresa si impegna a rilasciare, a semplice richiesta di ACER, dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità dei rapporti di lavoro all'interno del cantiere.

ART. 16) PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da essa assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Impresa.

ART. 17) RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

L'Impresa é tenuta ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dei lavori, nominato a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, che potrà essere anche lo stesso direttore di cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. La nomina e la funzione del direttore del cantiere deve comunque rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Capitolato Generale.

ART. 18) PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

A tutela della sicurezza e della prevenzione infortuni dei lavoratori, l'Impresa appaltatrice si dovrà parimenti impegnare ad attivare un'opportuna procedura di verifiche, in collaborazione con ASE - Associazione per la Sicurezza in Edilizia - costituito dalle rappresentanze degli Imprenditori Edili e delle Organizzazioni Sindacali di categoria. Questo organismo paritetico opera sul territorio di Reggio Emilia e

provincia attraverso la propria struttura che svolge attività di consulenza e verifiche gratuite in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro per le imprese iscritte alla CEMA ed alla Cassa Edile di Reggio Emilia.

ASE ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, svolgendo azione di consulenza ed informazione alle imprese operanti nel settore edile, per la valutazione e risoluzione di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, necessaria alla pianificazione della sicurezza di cantiere.

Per ogni fase prevista dalle operazioni di cantiere dovranno essere effettuate le verifiche da parte di ASE, con visite periodiche con propri tecnici, i quali rilasceranno sul cantiere verbale di sopralluogo e motiveranno gli eventuali provvedimenti da prendere per garantire la sicurezza in cantiere.

In particolare, il verbale del sopralluogo sarà conservato in originale presso il cantiere, mentre ne sarà consegnata copia all'impresa esecutrice nonché copia all'ACER, nella persona del Coordinatore, come meglio specificato infra.

Il Coordinatore in fase di esecuzione assieme al rappresentante dell'Impresa (capo cantiere o direttore tecnico), assisterà e collaborerà ad ogni sopralluogo effettuato in cantiere; ad esso dovranno pervenire copia delle eventuali note redatte da parte di ASE a seguito delle verifiche tecniche sul cantiere.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per tutta la durata del cantiere inerente all'opera in appalto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a:

- Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui al D.Lgs. sopraccitato e delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera di cui

all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore per l'esecuzione svolgerà, comunque, tutte le funzioni previste dall'art. 151 del Regolamento.

ART. 19) SUBAPPALTO

Ogni eventuale subappalto dovrà essere sempre preventivamente autorizzato da quest'ultima nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art.

105 del Codice. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

L'Impresa potrà comunque subappaltare solo le seguenti opere, indicate in sede di offerta:

come da normativa vigente al momento dell'effettuazione della procedura di gara.

In caso di subappalto anche le imprese subappaltatrici saranno tenute a sottoporsi ai sopralluoghi di ASE, in forza di clausole appositamente inserite nei rispettivi contratti.

È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Codice e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Impresa, fatto salvo quanto previsto dal Codice all'art. 107 comma 6.

ART. 21) CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DEL COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Impresa ed il Direttore Lavori ne daranno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che deciderà e disporrà della contestazione nei modi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 (Delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016).

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di ACER riguardanti le controversie insorte, fatto

salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 comma 4 del Codice.

ART. 22) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E PREMIALITÀ PER ANTICIPAZIONE DEL TERMINE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro sarà applicata a carico dell'Impresa una penale nella percentuale dello 0,60 (zerovirgolasessanta) per mille sull'importo netto contrattuale.

Nella stessa misura saranno applicate le premialità per ogni giorno di anticipazione nel termine dei lavori.

ART. 23) DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice, tenendo comunque conto dello sconto offerto in sede di gara.

ART. 24) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

ART. 25) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

CLAUSOLA N. 1: L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2016 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile nel sito

<http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

CLAUSOLA N. 2: L'Impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo sopra richiamato, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

CLAUSOLA N. 3: L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ovvero all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

CLAUSOLA N. 4: L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

CLAUSOLA N. 5: L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del dlgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora la stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle

somme dovute all'Impresa in relazione alla prima erogazione utile.

CLAUSOLA N. 6: L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

CLAUSOLA N. 7: L'Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

ART. 26) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Fanno carico all'Impresa i seguenti oneri ed obblighi:

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché eventuali successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di ACER, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
- L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 7 - comma 11 - della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni.
- L'Impresa dovrà garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa é tenuta, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

- Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Impresa si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno, quindi, a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne ACER da qualsiasi molestia e pretesa.
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da recare i minori disagi possibili alle famiglie abitanti gli alloggi adiacenti alle unità oggetto dell'intervento.
- Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le piante degli immobili interessati dalle opere, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti nonché la documentazione di approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

Inoltre, l'Impresa dovrà, a sua cura e spese, effettuare:

- la custodia del cantiere con particolare riferimento alle attrezzature ed ai materiali e/o beni a piè d’opera;
- la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell’Impresa che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione;
- la recinzione della zona di cantiere, nel rispetto di eventuali prescrizioni previste nel piano di sicurezza;
- la manutenzione delle opere fino al collaudo, sempre con le avvertenze di cui all’art. 28;
- le prove di carico relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell’Impresa;
- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini;
- nel caso di conferimento di materiali di risulta e/o rifiuti speciali alle discariche autorizzate, l’impresa dovrà consegnare alla DL copia dei formulari rifiuti prevista dalla normativa vigente e le ricevute della discarica (obbligo di tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti);
- nel caso di ritrovamento di materiali contenenti amianto, l’impresa è tenuta a comunicarlo alla Direzione lavori per organizzare il relativo smaltimento;
- nel caso sia necessario smaltire materiali contenenti amianto, nel rispetto delle procedure previste dal decreto 81/2008, l’impresa dovrà predisporre il piano di lavoro di cui all’art 256, da presentarsi all’ASL almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Copia del piano di lavoro e della documentazione relativa allo smaltimento dovrà essere consegnata alla DL;
- la fornitura di manovalanza e di mano d’opera, nonché l’esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate.

A lavori ultimati, l’Impresa sarà tenuta a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un’accurata pulizia dei locali oggetto dell’intervento. ACER provvederà tramite proprio personale specializzato alla verifica dell’adempimento di tale obbligo.

ART. 27) RISERVE DELL'IMPRESA

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del Regolamento e 32 del Capitolato Generale.

ART. 28) MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia rilasciato, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Impresa tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte del Committente.

Qualora l'Impresa non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dal Committente, quest'ultimo eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Impresa stessa.

ART. 29) COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui all'art. 215 - comma 4 del Regolamento.

L'intervento è soggetto a collaudo statico delle strutture. In base all'art. 15 comma 3 dell'ordinanza n.24 del 24 ottobre 2017 del Commissario della Regione Emilia Romagna delegato alla ricostruzione, il collaudatore statico

dovrà indicare i laboratori ai quali affidare i controlli dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere.

ART. 30) CONTO FINALE E COLLAUDO

All'ultimazione dei lavori, ACER eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Impresa nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, è facoltà del Committente sostituire il certificato di collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione, che verrà comunque emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui, ai sensi del citato art. 102 sia necessario procedere al collaudo tecnico amministrativo, questo sarà concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, il Committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Impresa.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal Committente qualora questo avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino ad altra ditta.

Il Committente non resterà comunque gravato da onere alcuno.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, il Committente ha facoltà di procedere a nuove verifiche, ai sensi dell'art. 234 comma 3 del Regolamento.

Con l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione, con le garanzie fideiussorie di cui all'art. 8.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione (art. 102 comma 3 del Codice).

Sono a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento.

ART. 31) PENALI E AMMENDE CONTRATTUALI

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al 1° comma dell'art. 14 e per ogni violazione degli obblighi in materia di subappalto.
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento.

La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.

In caso di gravi inadempimenti ACER invierà segnalazione agli organi competenti.

Saranno inoltre applicate le ammende previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso inoltre di inadempimento del contraente agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del Decreto Legge

31 maggio 2021, n. 77, sarà applicata una penale nella misura di € 200,00 per ogni inadempimento.

ART. 32) DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente esclusivo quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà di ACER che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

ART. 33) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d'uso, a cura della parte interessata. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'Impresa:
il legale rappresentante

p. ACER REGGIO EMILIA:

il Direttore

Dott.ssa Emilia Iori

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 6 (Spese a carico dell'impresa), Art. 8 (Pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo), Art. 12 (Revisione prezzi), Art. 13 (Consegna dei lavori - Termine per l'ultimazione), Art. 20 (Sospensioni e riprese dei lavori), Art. 21 (Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini dell'ACER), Art. 22 (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penalità per ritardi), Art. 28 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), Art. 31 (Penali e ammende contrattuali), Art. 32 (Definizione controversie), Art. 33 (Registrazione del contratto).

p. l'Impresa:
il legale rappresentante

p. ACER REGGIO EMILIA:

il Direttore

Dott.ssa Emilia Iori